



1A/S/15/PCC / SUAP
c_g674 - Città di Pinerolo
001 - CITTA' DI PINEROLO
- REGISTRO UFFICIALE -
Prot. N° 0031564 - 31/05/2017 -
INGRESSO
Classifiche: 01.10.02



Al Presidente del Consiglio del Comune di Pinerolo

Al Sindaco del Comune di Pinerolo

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gian Mario Murra della Città di Pinerolo, a norma degli art. 13 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, chiede che la presente mozione sia messa in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale

OGGETTO : ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO NEL COMUNE DI PINEROLO

PREMESSO CHE

la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovra indebitamento.

La disciplina del sovra indebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).

La riforma del 2005, quindi, aveva "concettualmente" previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della medesima Legge 80/2005

La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale. Ciò emerge dal disposto dell'art. 6 che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovra indebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.

La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.

La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure:

- 1) Il piano del consumatore;
- 2) l'accordo del debitore;



3) la liquidazione dei beni.

La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

PRESO ATTO CHE:

la legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori.

Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore o una microimpresa non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

L'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.

L'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

Rilevato che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovra indebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012, che recita:

" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovra indebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC. L'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice.

In particolare:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;

- svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

Rilevato, altresì, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento.

L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

Preso atto che in Italia iniziano da alcuni anni ad attivarsi procedure nei comuni per sfruttare questa opportunità e offrire un servizio destinato a quella parte anche rilevante di cittadini in situazione di difficoltà finanziaria;

VISTO CHE

nell'attuale situazione economica e sociale del Paese, e in modo particolare del nostro territorio comunale, ove anche a seguito di perdite di posti di lavoro per chiusura di aziende, come nel caso PMT, ed insolvenze per crediti irrecuperabili che affliggono l'esercito delle partite iva ed artigiani, è importante supportare le persone fisiche con lo scopo di ristrutturare le situazioni debitorie delle famiglie divenute eccessivamente onerose e non più sostenibili in ragione degli alti interessi applicati da istituti bancari e da finanziarie per mutui o prestiti di vario genere;

tali situazioni di reale impermanenza del sostegno familiare sono causa non solo di difficoltà a sostenere la vita, ma anche di disgregazione familiare, con apici che hanno portato al l'annullamento della vita propria e dei membri della famiglia, a tal punto da far definire tale legge "salvasuicidi" sebbene intervenga solo attenuando gli effetti.

TUTTO CIO' PREMESSO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ad adottare quanto previsto dal comma 1, articolo 15, Legge n. 3/2012, come modificato dal D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012, con riferimento alla possibilità per i Comuni di istituire gli organismi di gestione da sovra indebitamento, i quali hanno lo scopo di intermediare al fine di ottenere una ristrutturazione del debito contratto, con maggiori dilazioni, al fine di rendere possibile e sostenibile il pagamento del medesimo da parte dei singoli contraenti;

A destinare gratuitamente, predisponendoli presso l'ex Tribunale di Pinerolo, locali adibiti per ospitare un ufficio e relativo sportello "OCC da Sovraindebitamento", peraltro senza che alcun onere economico sia posto a carico dell'amministrazione comunale;

A sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, previo passaggio in Commissione, un regolamento per l'istituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, a norma della Legge n. 3/2012, dei successivi decreti attuativi e del D.M. 202/2014

Pinerolo, li 31/05/2017

Il Consigliere Comunale

GIAN MARIO MURRA



